



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 143 del 17 Marzo 2026

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale n. 386/AA relativo al provvedimento di conclusione delle indagini della Procura Federale di cui al procedimento n.379 pfi 25-26 adottato nei confronti del sig. Oscar Felipe Ramirez Serna.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 16 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico della Società

1) A.S.D. NUOVA A.D.A.;

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Andre Luiz Krettli Chaves così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: "violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova A.D.A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere".

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n.337 pfi 25-26, avente ad oggetto: "Condotta del calciatore minore sig. Andre Luiz Krettli Chaves che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova A.D.A., dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione portoghese";
Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Rilevato che all'esito alla notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il calciatore Andre Luiz Krettli Chaves ha convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves datata 9.9.2025 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves datato 9.9.2025 ed inviato dalla società A.S.D. Nuova A.D.A.;
- approvazione del tesseramento del calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves del 17.9.2025 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione portoghese alla F.I.G.C. in data 8.10.2025, dalla quale emerge che il calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves è stato tesserato per la società UD Santarém Futebol Sad, alla medesima affiliata;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società A.S.D. Nuova A.D.A.;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2025 - 2026 della società Polisportiva Moliterno;
- passaporto sportivo del calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves;
- corrispondenza via email tra l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.

Rilevato che dall'esame degli atti appena indicati è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nuova A.D.A. del 9.9.2025 il calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione portoghese alla F.I.G.C. in data 8.10.2025, con la quale si attesta che il calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves è stato tesserato per la società UD Santarém Futebol Sad, alla medesima affiliata.

Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti dello stesso e consentendo alle società di istituire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto.

Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Nuova A.D.A. avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Caravetta, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) la Società A.S.D. Nuova A.D.A. per rispondere:

a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Andre Luiz Kretlli Chaves così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: *"violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.9.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova A.D.A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere"*.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 marzo 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

La società deferita – non presente in giudizio - ha fatto pervenire articolata memoria difensiva con cui chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, qualora ritenuta sussistente la responsabilità, l'applicazione della sanzione minima prevista per il caso concreto, argomentando che non aveva nessuna possibilità di verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata dal calciatore Andre Luiz Kretlli Chaves e che non ha ottenuto alcun beneficio dal tesseramento non avendo mai schierato il calciatore.

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, precisando che sarebbe stato onere della società deferita – ed era, come sopra riportato, nelle condizioni di farlo - verificare con l'Ufficio Tesseramento la veridicità delle dichiarazioni del calciatore in merito al tesseramento. Ha formulato quindi, per la A.S.D. NUOVA A.D.A. la richiesta sanzionatoria dell'ammenda di € 500,00.

Con riferimento a tale posizione il Tribunale Federale Territoriale ritiene che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

alla società A.S.D. NUOVA A.D.A. l'ammenda di € 500,00.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Marzo 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 66 della Società A.S.D. SARACENA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Corigliano-Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 27.2.2026 (punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Saracena – A.S.D. Brettia Under 15 C/5 Provinciale del 18.2.2026 con il punteggio di 0 – 3).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto dalla società A.S.D. Brettia ha disposto la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Saracena – A.S.D. Brettia del 18.2.2026 a carico della società A.S.D. Saracena con il punteggio di 0 – 3.

La società Brettia proponeva ricorso per denunciare la posizione irregolare dei calciatori Tolisano Leon, Montore Mattia e Chiaramonte Innocenzo della A.S.D. Saracena perché non avevano titolo a prendere parte alla gara, in quanto nati nell'anno 2010, come risulta dalla distinta, regolarmente sottoscritta dal direttore di gara.

La società Brettia specificava, nel suo reclamo, come il campionato Under 15 di C/5 non preveda la presenza di calciatori nati nell'anno 2010 e sia riservato ad altre fasce d'età, come "previsto dai C.U. del Comitato regionale Calabria", chiedendo la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società A.S.D. Saracena, in ottemperanza dell'art. 10 del C.G.S.

Il Giudice Sportivo Territoriale, all'esito della verifica della documentazione federale, rilevava l'irregolarità della posizione dei calciatori in forza alla Saracena perché privi di titolo alla partecipazione alla gara in oggetto, in violazione delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali di riferimento per la stagione sportiva in corso (C.U. Regionale n. 3 del 14/07/2025 e relativi allegati; C.U. SGS n. 1 dell'11/07/2025). In particolare, le tabelle di pertinenza stabiliscono tassativamente che, per il campionato Under 15 C/5, la partecipazione è riservata ai soli atleti nati negli anni 2011 e 2012.

Argomentava il Giudice che non può essere invocata, quale esimente da parte della società A.S.D. Saracena, la circostanza per cui nel C.U. n. 30 SGS del 27/01/2026 della Delegazione di Corigliano - Rossano sia stata riportata, per mero errore materiale, l'annualità 2010. Ciò in virtù del principio di gerarchia delle fonti e dell'onere di diligenza gravante sulla società, atteso che i Comunicati degli organismi federali superiori riportano correttamente le fasce d'età ammesse.

Nell'odierno reclamo la società Saracena sostiene che:

- si è attenuta al Comunicato Ufficiale della Delegazione Corigliano – Rossano n° 30 SGS del 27.1.26;
- nei successivi giorni il proprio vicepresidente aveva contattato la citata Delegazione per avere delucidazione e gli era stato riferito di attenersi al Comunicato n° 30;
- in data 27.2.2026 veniva pubblicato il Comunicato n° 38 SGS che evidenziava l'errore commesso dal Comunicato n° 30 SGS nella parte in cui contemplava tra i calciatori legittimati a disputare il Campionato Under 15/C5 anche i nati nel 2010.

A giudizio di questa Corte il criterio da applicarsi nel caso che occupa è quello del legittimo affidamento: la società reclamante ha di fatto confidato nella veridicità e correttezza dell'informazione/disposizione fornita nel comunicato ufficiale a cui doveva attenersi in quanto emanazione normativa della Delegazione di appartenenza.

Il legittimo affidamento rappresenta corollario del principio della certezza del diritto per chi si trovi in una situazione dalla quale risulti che una qualsiasi autorità ha fatto sorgere in lui fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere dette aspettative - come nel caso che occupa - le informazioni "oggettivamente" interpretabili che promanano da fonti autorizzate ed affidabili.

La gara in esame ha avuto di certo uno svolgimento irregolare per la presenza di tre calciatori della A.S.D. Saracena che non ne potevano prendere parte, ma la responsabilità non può essere imputata alla citata società.

Per quanto tutto sopra valutato si dispone, in accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara Under 15 C/5 Provinciale A.S.D. Saracena – A.S.D. Brettia.

P.Q.M.

dispone la ripetizione della gara Under 15 C/5 Provinciale A.S.D. Saracena – A.S.D. Brettia;
dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva;
trasmette alla Delegazione Distrettuale di Corigliano - Rossano per gli adempimenti di competenza.

RECLAMO n. 67 della Società CENTRO REGGIO JUNIOR

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 SGS del 5.3.2026 (Sanzione della ripetizione della gara CENTRO REGGIO JUNIOR VS VAL GALLICO del 27.2.26 valevole per il Campionato Under 15 Provinciale).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante chiede la riforma della decisione del giudice di primo grado che ha disposto la ripetizione della gara del campionato Under 15, Centro Reggio Junior – Val Gallico del 27.2.26, per errore tecnico dell'arbitro, per avere questi fischiato la conclusione della gara ad un minuto dal termine, nella convinzione che fosse scaduto il tempo di gioco.

I fatti:

- al 33° del 2° tempo in seguito alla terza rete della Centro Reggio Junior i calciatori del Val Gallico protestavano violentemente contro l'arbitro per non aver fermato il gioco per un incidente occorso ad un loro calciatore in uno scontro con il portiere;
- il direttore di gara dichiarava di non aver sospeso il giuoco perché l'azione era valida e non si era accorto della gravità dell'incidente permettendo così la realizzazione della rete;
- successivamente alcuni sostenitori del Val Gallico entravano abusivamente in campo facendo pressioni sul direttore di gara per andare a vedere il calciatore che aveva subito l'infortunio;
- tale situazione generava nell'arbitro uno stato di preoccupazione e agitazione creandogli uno stato confusionale che non gli consentiva di mantenere il controllo della gara e di individuare i singoli responsabili delle proteste;
- erano venute meno le condizioni psico-fisiche per la prosecuzione dell'incontro, il direttore di gara emetteva il triplice fischio erroneamente convinto che era trascorso il tempo regolamentare più il recupero dei quattro minuti che avrebbe dovuto concedere;
- nonostante l'invito del Tutor a riprendere la gara, continuando lo stato confusionale e le proteste dei tifosi del Val Gallico, il direttore di gara rientrava negli spogliatoi accusando uno svenimento dal quale si riprendeva dopo alcuni minuti.

Questa Corte ritiene che l'errore in cui è incorso l'arbitro deve essere interpretato come conseguenza della grave situazione creatasi in campo a seguito delle proteste dei calciatori della Val Gallico e soprattutto dell'invasione del campo da parte dei sostenitori della citata società.

L'arbitro ha chiaramente rappresentato che il fischio finale è conseguenza non di una libera percezione dei fatti ma di una grave alterazione del suo stato psicofisico che si è concretizzata in uno mancamento. Quanto sopra conferma che quella in atto debba valutarsi come reale situazione di pericolo e non una proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato o timoroso.

La sospensione della gara è, pertanto, addebitabile a titolo di responsabilità oggettiva alla società Val Gallico e sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e irroga alla società Val Gallico la punizione sportiva della perdita della gara Centro Reggio Junior – Val Gallico del 27.2.2026 con il punteggio di 0 -3;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.68 della Società A.S.D. VAL GALLICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.136 del 5/3/2026 (squalifica allenatore CAMPOLO Fabio per quattro giornate e del calciatore TAVARES CRUZ DA SI Esmael Ruti per quattro gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante rappresentata dall'avv. Serrao Domenico;

RILEVA

che, dal referto dell'arbitro e da quello dell'assistente della gara A.S.D. Pro Pellaro – A.S.D. Val Gallico dell'1/3/2026, risulta che:

- all'8° del II tempo, il calciatore Tavares Cruz Da Si Esmael Ruti (Val Gallico) veniva espulso per aver protestato nei confronti dell'arbitro, proferendo nei suoi riguardi parole ingiuriose;
- al 18° del II tempo, l'allenatore della medesima società, Campolo Fabio, abbandonava l'area tecnica, protestando "in maniera veemente" nei confronti del direttore di gara e venendo invitato dall'assistente arbitrale a calmarsi e a ritornare al suo posto; tuttavia, l'allenatore continuava a protestare, rivolgendo, "in maniera plateale", frasi ingiuriose all'arbitro ed alla terna arbitrale.

Per i fatti che precedono, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Tavares Cruz Da Si Esmael Ruti per quattro gare effettive e l'allenatore Campolo Fabio per quattro giornate (cfr. Comunicato Ufficiale n.136 del 5/3/2026 del Comitato Regionale Calabria).

La società A.S.D. Val Gallico impugna il suddetto provvedimento, sostenendo che il calciatore avrebbe proferito "una espressione offensiva" nei confronti del direttore di gara nell'immediatezza del provvedimento dell'espulsione e che l'allenatore si sarebbe "reso protagonista di proteste verbali nei confronti della terna arbitrale", senza atteggiamenti minacciosi o aggressivi, abbandonando il terreno di gioco senza ulteriori proteste. La reclamante fa presente che detti comportamenti sarebbero stati provocati dalla naturale tensione agonistica della gara e chiede una rideterminazione delle due sanzioni in termini maggiormente proporzionati alla gravità dei fatti.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso e ribadite nel corso dell'odierna seduta sono insufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti riferiti nei rapporti degli ufficiali di gara che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che i rapporti suddetti forniscono piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61, comma 1, C.G.S..

Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica irrogata in primo grado al calciatore Tavares Cruz Da Si Esmael Ruti mentre quella inflitta all'allenatore Campolo Fabio deve essere confermata.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica a carico del calciatore Tavares Cruz Da Si Esmael Ruti a tre gare effettive;
- conferma la squalifica per quattro giornate dell'allenatore Campolo Fabio;
- dispone, infine, accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 69 della Società A.S.D. F.C. MONTALTO UFFUGO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 5.3.2026 (Inibizione dirigente NIGRO Stefano per DUE anni, AMMENDA € 500,00 PENALIZZAZIONE di DUE PUNTI in classifica)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni irrogate dal primo giudice chiedendone una sostanziale riduzione (al termine della gara l'arbitro veniva aggredito verbalmente e fisicamente dal sig. Nigro Stefano, il quale nel proferire reiterate offese nei confronti del direttore di gara, lo colpiva con ripetuti calci "allo stinco", procurando dolore). La condotta violenta aveva fine solo grazie all'intervento del sig. Perri Simone, allenatore della stessa società, che consentiva all'arbitro di raggiungere gli spogliatoi).

In particolare, sostiene che gli episodi di violenza contro l'arbitro attribuiti a Stefano Nigro siano in effetti contatti involontari riconducibili ad una spinta alle spalle al dirigente da parte di giocatori "nella foga e nella confusione venutasi a creare".

Questa Corte ritiene che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'Arbitro, non possano essere posti in dubbio atteso che gli accadimenti sono riportati in maniera puntuale e priva di vizi logici. Il rimando è all'art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) che statuisce come i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tenuto tuttavia conto del comportamento fattivo della società Montalto Uffugo nella persona del suo allenatore Simone Perri, ritiene conforme a giustizia ridurre l'ammenda a € 300,00 e la penalizzazione ad un punto (1). Rigetta nel resto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione dell'ammenda a € 300,00 e la penalizzazione in classifica ad un punto (1);

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva; Si precisa che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, per come deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi ai sensi dell'art. 35 punto 7 del C.G.S.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Oscar Felipe RAMIREZ SERNA avente ad oggetto la seguente condotta:

Oscar Felipe RAMIREZ SERNA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Nuova A.D.A. ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 10.10.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Nuova A.D.A., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Oscar Felipe RAMIREZ SERNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per il Sig. Oscar Felipe RAMIREZ SERNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina